


## Corso di aggiornamento per le G.E.V. 2013-2014



### ***La pianificazione territoriale e la tutela del paesaggio***

***Andrea Pelosio (Servizio Pianificazione della Provincia di Parma)***

***Pietro Boggio (Servizio Ambiente della Provincia di Parma)***

***PRIMA PARTE***

***Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152  
“Norme in materia ambientale”***

***SECONDA PARTE***

***La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”***

***TERZA PARTE***

***Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42  
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”***

## ***PRIMA PARTE***

***Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”***

***La PARTE TERZA: norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche***



**La pianificazione nazionale**

*La Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ha sostituito la Legge n. 183/89 e s.m.i. "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*

**Le finalità (art. 53)**

tutela e difesa del suolo/sottosuolo, risanamento idrogeologico, messa in sicurezza dei rischi, lotta alla desertificazione

la pubblica amministrazione svolge azioni conoscitive, di programmazione e pianificazione degli interventi e la loro esecuzione

alla realizzazione degli interventi concorrono lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di bonifica

**Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione (art. 56)**

la sistemazione, la conservazione e il recupero del suolo dei bacini idrografici, tramite interventi idrogeologici, idraulici, forestali, agrari, di bonifica

la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, delle foci fluviali e delle zone umide

la moderazione delle piene per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti

la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua per prevenire il dissesto del territorio

la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture

il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e la protezione delle coste


il risanamento delle acque superficiali e sotterranee e il razionale utilizzo delle risorse idriche

lo svolgimento dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna e di piena, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche

la tutela ambientale del territorio e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di altre aree protette

## *La Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*

### **Le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 57)**



**Il Comitato dei Ministri è presieduto dal Presidente del Consiglio o, su sua delega, dal Ministro dell'ambiente ed è composto da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e trasporti, attività produttive, politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del Presidente del Consiglio in materia di protezione civile.**

**Il Comitato svolge funzioni di alta vigilanza ed adotta atti di indirizzo e coordinamento delle attività, propone al Presidente del Consiglio il programma nazionale di intervento, d'intesa con le regioni e gli altri enti pubblici a carattere nazionale, e ne verifica l'attuazione.**

## *La Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152*

### **Le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 58)**

formula proposte, sentita la CSR, per l'adozione di indirizzi e criteri per:

la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e per la conservazione dei beni

lo svolgimento del servizio di polizia idraulica e di navigazione interna

predispone la relazione su stato dell'ambiente ed attuazione dei programmi triennali di intervento (si avvale di SGI)

assicura il coordinamento di tutte le funzioni in materia di difesa del suolo e tutela di acque e ambiente

svolge le seguenti funzioni:

programmazione, finanziamento e controllo negli interventi di difesa del suolo

indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali in seno alle Autorità di bacino distrettuali

identifica le linee fondamentali di assetto del territorio nazionale, anche riguardo alle opere di competenza statale

previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri dissesti idrogeologici nel medio e lungo periodo

determina criteri e metodi di raccolta e elaborazione dati da parte di SGI, nonché per la loro consultazione

valuta gli effetti conseguenti all'attuazione di piani, programmi e progetti su scala nazionale delle opere di difesa del suolo

## La Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

### Le competenze delle regioni (art. 61)

ferme restando le attività da esse svolte  
in materia di protezione civile:

collaborano all'elaborazione dei piani di bacino  
dei distretti idrografici

formulano proposte per la formazione dei programmi  
e la redazione di studi e progetti relativi ai  
distretti idrografici

provvedono all'elaborazione, adozione e approvazione  
dei piani di tutela delle acque (PTA)

per la parte di loro competenza, dispongono la  
redazione, approvazione ed esecuzione dei progetti,  
interventi e opere nei distretti idrografici

per la parte di loro competenza, provvedono alla  
organizzazione e funzionamento del servizio di  
polizia idraulica e di gestione delle opere idrauliche

provvedono all'organizzazione e  
funzionamento della navigazione interna

redigono una relazione sull'uso del suolo e l'assetto  
idrogeologico del territorio di competenza e la  
trasmettono al Ministro dell'ambiente entro dicembre


assumono ogni altra iniziativa necessaria per la  
conservazione e difesa del territorio, suolo e sottosuolo  
e tutela e uso delle acque nei bacini di competenza

assumono, con il supporto del RID, la competenza  
di dighe e sbarramenti di  $H < 15$  m o invaso  $< 1$  mln di mc

esercitano le funzioni relative al vincolo  
idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.

**I comuni, le province, le comunità montane, i consorzi di bonifica e irrigazione e gli altri enti pubblici con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, nei modi e forme stabiliti dalla regioni stesse.**

## La Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152



La Conferenza istituzionale permanente è composta dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, della funzione pubblica, per i beni e le attività culturali o Sottosegretari dai medesimi delegati, dai Presidenti delle regioni e province autonome interessate, o Assessori dai medesimi delegati, oltre che dal delegato del Dipartimento della protezione civile.

La Conferenza operativa di servizi è composta dai rappresentanti dei Ministri di cui sopra, delle regioni e province autonome interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile.

## La Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

### I distretti e bacini idrografici (art. 64)

d.i. delle Alpi orientali (sup. compl. di ca. 39.385 Km<sup>2</sup>)  
comprende i seguenti bacini idrografici:

Adige e Alto Adriatico (già bacini nazionali ex L. 183/89)

Lemene, Fissaro Tartaro Canalbianco (bacini interreg. ex L. 183/89)

bacini del Friuli-Venezia-Giulia e Veneto (bacini reg. ex L. 183/89)

d.i. Padano (ca. 74.115 Km<sup>2</sup>) comprendente il bacino  
idrografico del Po (già bacino nazionale ex L.183/59)

d.i. dell'Appennino settentrionale (ca. 39.000 Km<sup>2</sup>)  
comprende i seguenti bacini idrografici:

Arno (già bacino nazionale ex L. 183/89)

Magra, Fiora, Conca Merecchia e Reno (già b. interreg. ex L.183/89)

bacini di Liguria e Toscana (già bacini regionali ex L.183/89)

Uniti, Montone, ... (già bacini regionali ex L.183/89)

d.i. pilota del bacino del Serchio (ca. 1.600 Km<sup>2</sup>)

d.i. dell'Appennino centrale (ca. 35.800 Km<sup>2</sup>)  
comprende i seguenti bacini idrografici:

Tevere (già bacino nazionale ex L. 183/89)

Tronto, Sangro (già b. interreg. ex L.183/89)

bacini dell'Abruzzo e del Lazio (già bacini regionali ex L.183/89)

Potenza, Chienti, ... (già bacini regionali ex L.183/89)

### I distretti e bacini idrografici (art. 64 segue)

d.i. dell'Appennino meridionale (ca. 68.200 Km<sup>2</sup>)  
comprende i seguenti bacini idrografici:

Liri-Garigliano e Volturno (già bacini nazionali ex L. 183/89)

Sele, Sinni, Noce, ... (già bacini interreg. ex L.183/89)

bacini della Campania e della Puglia (già bacini regionali ex L.183/89)

bacini della Basilicata, Calabria e Molise (già b. regionali ex L.183/89)

d.i. della Sardegna (ca. 24.000 Km<sup>2</sup>) comprendente i bacini  
della Sardegna (già bacini regionali ex L.183/59)

d.i. della Sicilia (ca. 26.000 Km<sup>2</sup>) comprendente i bacini  
della Sicilia (già bacini regionali ex L.183/59)

## **Il Piano di bacino distrettuale (art. 65)**

ha valore di piano territoriale di settore, attraverso cui sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque

è redatto dall'Autorità di bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dalla Conferenza istituzionale permanente

realizza le finalità di cui all'art. 56 e, in particolare, contiene:

il quadro conoscitivo organizzato e aggiornato del sistema fisico e degli usi del territorio (dissesti, vincoli, fasce fluviali, uso del suolo, PRG, risorse idriche, ...)

individuazione e quantificazione delle situazioni di degrado in atto o potenziali del sistema fisico e relative cause

le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica e idraulica e l'utilizzo delle acque e dei suoli

l'indicazione delle opere necessarie, distinte in funzione:

dei pericoli di inondazione

dei pericoli di siccità

dei pericoli di frana e dissesto

degli obiettivi di svilupposociale, economico e di riequilibrio territoriale

## **Il Piano di bacino distrettuale (art. 65 segue)**

realizza le finalità di cui all'art. 56 e, in particolare, contiene:

la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive

il proseguimento e il completamento delle opere di cui sopra, qualora già previste o finanziate dalle leggi o piani o programmi vigenti

i meccanismi premiali a favore dei proprietari di zone agricole e boschive che attuano interventi di prevenzione dei dissesti idrogeologici

la normativa e gli interventi per regolare l'estrazione di inerti dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto

le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione

le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto

l'individuazione di prescrizioni, vincoli, opere ed azioni (idrauliche, agrarie, forestali, di bonifica, ecc.) finalizzati alla conservazione del suolo e la tutela dell'ambiente

le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini sottesi al distretto idrografico

la valutazione preventiva dei costi-benefici, degli impatti ambientali e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti

l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni, ai fini della conservazione del suolo, la tutela dell'ambiente e la prevenzione dei rischi

il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto, specificandone gli scopi (energetico, idropotabile, irriguo, ecc.) e le portate

l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente

**Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati. I piani o programmi di sviluppo o assetto ed uso del territorio non devono essere in contrasto con il Piano di bacino.**

## La Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

### Il Piano di bacino distrettuale (art. 65 segue)

entro 12 mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti adeguano i propri piani territoriali e programmi, in particolare quelli relativi alle attività agricole, zootecniche e agroforestali, alla tutela e qualità delle acque, gestione dei rifiuti, tutela dei beni ambientali

in attesa dell'approvazione del piano, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia, in particolare per i bacini montani, torrenti di alta valle e corsi d'acqua di fondovalle. Esse sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano

entro 90 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del Piano di bacino, le regioni emanano, se necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico

i Piani di bacino possono essere redatti e approvati anche per sottobacini o stralci relativi a settori funzionali (piani stralcio ex art. 67)

### Adozione e approvazione dei piani di bacino (art. 66)

prima della loro approvazione sono sottoposti a VAS in sede statale

il Piano di bacino, corredato dal rapporto ambientale ai fini della VAS, è adottato a maggioranza dalla Conf. istituzionale permanente, con propria deliberazione che contestualmente stabilisce:

i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti

quali parti del piano presentano interesse esclusivo o comune per le regioni

dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme di legge (parte seconda del presente decreto), anche ai fini della VAS statale

conclusa la VAS, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicati sul B.U. e sui B.U.R. delle regioni competenti

Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo che vengano resi pubblici e disponibili per eventuali osservazioni del pubblico e degli utenti i seguenti documenti:

- il calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano, almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
- una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;
- copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.

## **I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio (art. 67)**

nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), che individuano le aree a rischio idrogeologico, delimitano le aree da sottoporre a misure di salvaguardia e determinano le misure stesse

le Autorità di bacino approvano altresì, in deroga all'art. 66, piani straordinari per rimuovere situazioni a elevato rischio idrogeologico, redatti anche su proposta delle regioni e degli enti locali

gli piani straordinari contengono l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale

il Comitato dei Ministri di cui all'art. 57, tenendo conto dei programmi già adottati e dei piani straordinari di cui sopra, definisce programmi di interventi urgenti per la riduzione dei rischi, con priorità per le aree ove è stato dichiarato lo stato di emergenza ex art. 5 L. 225/92

## **Gli interventi del piano di bacino**

Il Piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità degli stessi, con una quota del 15 % destinata a:

interventi di manutenzione ordinaria delle opere

svolgimento del servizio di polizia idraulica

studi e rilevazioni in materia di difesa del suolo

compilazione e aggiornamento dei piani di bacino

**Le Regioni e gli Enti locali possono concorrere, con propri stanziamenti, alla realizzazione di opere/interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, previo parere favorevole del C.I.**

**Gli interventi previsti dalla legge sono interamente finanziati dallo Stato, mediante i programmi triennali, e ripartiti secondo uno schema di programma nazionale che tiene conto delle priorità indicate dalle autorità di bacino e dalle Regioni**

**I piani di bacino approvati sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo.**


**Entro 12 mesi dall'approvazione gli Enti provvedono ad adeguare i piani territoriali, i piani di risanamento delle acque, i piani di smaltimento dei rifiuti, ...**

**Le disposizioni del piano di bacino approvato sono immediatamente vincolanti per gli enti pubblici ed i soggetti privati, quando trattasi di prescrizioni dichiarate tali dallo stesso**


**I progetti derivati dalla L. 183/89 (a cura dell'Autorità di bacino fiume Po)**

- Il Piano stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)
- Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
- *Progetto strategico per il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica dei territori di pianura lungo l'asta medio-inferiore del Po*
- Aggiornamento del profilo di progetto del P.A.I. relativo all'asta del fiume Po dalla confluenza del F. Tanaro a Pontelagoscuro
- *Progetto per la manutenzione del sistema fluviale (specifica per la gestione dei sedimenti fluviali)*
- Progetto SAFE di riduzione del rischio, sostenibilità e conservazione integrata delle fasce fluviali
- *Progetto strategico per la rinaturazione e riqualificazione ambientale delle fasce fluviali del fiume Po*
- Progetto strategico per la riduzione dell'inquinamento diffuso attraverso la realizzazione di fasce tampone vegetate e altri ecosistemi filtro
- Progetto di censimento, conservazione e valorizzazione dei beni culturali lungo l'asta del Po
- Progetto cartografia storica del bacino del fiume Po
- Progetto rilievi laser-scan del fiume Po


**Alcuni piani che devono rapportarsi al P.A.I. ed alla L. 183/89**



**Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (1)**  
(approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001)





## **Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (2)**



## SECONDA PARTE

*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”*



**La pianificazione regionale, provinciale e comunale**

*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"*

**Articolo 1 - Oggetto della legge**  
Disciplinare la tutela e l'uso del territorio al fine di:

realizzare un efficace sistema di programmazione e pianificazione territoriale

promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali

riorganizzare le competenze locali e promuovere il raccordo funzionale tra i diversi strumenti di pianificazione

favorire la cooperazione tra Regione, Province e Comuni e la concertazione tra le forze economiche e sociali

semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il contraddittorio

**Titolo I - Principi generali della pianificazione**  
Le funzioni e gli obiettivi della pianificazione (art. 2)

La pianificazione terr./urb. costituisce funzione fondamentale di governo del territorio

Per strumenti di pianificazione terr./urb. si intende l'insieme di atti volti a tutelare il territorio o a regolamentarne l'uso e la trasformazione

La pianificazione terr./urb. persegue i seguenti obiettivi generali:

promuovere un ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo

assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela del territorio

migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani


ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali

promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano


prevedere il consumo di nuovo territorio solo in assenza di alternative

*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"*

**Titolo I - Principi generali della pianificazione  
Le azioni del processo di pianificazione (art. 3)**



**Capo II - I livelli, strumenti ed efficacia della pianificazione  
I livelli della pianificazione (art. 9)**



*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”*

**Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**

definisce l’assetto del territorio sulla base delle linee d’azione della programmazione regionale (PTR e PTPR)

è lo strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e come tale:

recepisce gli interventi individuati a livello nazionale e regionale (infrastrutture, difesa del suolo, tutela delle acque, ...)

definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale

definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali ed il loro uso, stabilendo i limiti di sostenibilità territoriale delle previsioni comunali

individua ipotesi di sviluppo dell’area provinciale individuando le linee generali di assetto, di sviluppo e di utilizzazione del territorio

definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità del territorio e le relative tutele paesaggistico-ambientali

specifica e articola il sistema delle dotazioni territoriali (insieme delle opere/impianti che definiscono gli standard di qualità urbana e ambientale)

**Il PTCP è lo strumento generale di pianificazione che definisce l’assetto dell’intero territorio provinciale, con riferimento ad interessi sovracomunali**

*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.*  
*“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”*

**I contenuti principali del PTCP**

- specifica le previsioni del PTR e del PTPR, definendo il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali, nonché il loro grado di riproducibilità e vulnerabilità;
- individua e specifica gli ambiti caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e di pericolosità idraulica, in coerenza con le previsioni del P.A.I.;
- definisce la sostenibilità degli insediamenti rispetto alla qualità/quantità di acque superficiali e sotterranee, all’approvvigionamento idrico e alla capacità di smaltimento dei rifiuti;
- concorre alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, sulla base di analisi di pericolosità, vulnerabilità e esposizione, anche in applicazione alla nuova normativa antisismica nazionale;
- individua il sistema insediativo provinciale, al fine di definirne l’assetto fisico e funzionale, attuale e previsto, e migliorarne la funzionalità complessiva;
- individua gli ambiti territoriali sub-provinciali entro cui è opportuno sviluppare forme di coordinamento degli strumenti urbanistici comunali e politiche di integrazione funzionale;
- individua il sistema delle infrastrutture sovracomunali per la mobilità, ossia la rete di impianti, opere e servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci;
- specifica e integra l’individuazione del sistema insediativo storico del territorio attuata dal PTPR e detta la disciplina generale per la sua tutela, trasformazione o riuso;
- individua, d’intesa con i Comuni interessati, le aree produttive di rilievo sovracomunale e ne stabilisce l’assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistiche funzionali;
- provvede alla ricognizione dei poli funzionali esistenti (territori ad elevata specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa, mobilità) e alla programmazione dei nuovi;
- individua gli elementi del territorio rurale da tutelare ed indica le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione ambientale e antropico;
- individua gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico e gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.

*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”*

**La cartografia del PTCP: Carta dei corsi d’acqua vincolati (scala 1:50.000)**


**TAVOLA TUTELA AMBIENTALE,  
PAESISTICA E STORICO CULTURALE (Var. PTCP)**

*Corsi d’acqua oggetto di tutela:*

**—** *Zone di Tutela fluviale con metodo idraulico AdBPo*


**—** *Zone di Tutela fluviale ai sensi del PTPR*

**—** *Elenco corsi d’acqua meritevoli di tutela*



**La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.**  
**“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”**

**La cartografia del PTCP: Carta del dissesto (scala 1:10.000)**



**Legenda**

**AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA**

Art.21 N.T.A.

-  Frane attive
-  Aree soggette a decorticamento superficiale e/o soliflusso
-  Aree calanchive e sub-calanchive
-  Scarpate di degradazione in atto
-  Aree Ee (PAI)

**AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ELEVATA**

Art.22 N.T.A.

-  Frane quiescenti
-  Partì di versante inglobati in corpi di frana quiescente
-  Aree Eb (PAI)

**AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MODERATA**

Art.22 bis N.T.A.

-  Versanti interessati da scivolamenti planari o rotazionali in massa
-  Frane relitte
-  Deformazione gravitativa profonda di versante
-  Detrito di versante
-  Depositi di conoide alluvionale
-  Depositi alluvionali

**ABITATI DA CONSOLIDARE O DA DELOCALIZZARE**  
 (Art.24 N.T.A.)

-  **ABITATO** Abitato dichiarato da consolidare (Allegato 3 N.T.A.)  
(ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n.445)

**AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO ED ELEVATO**  
 (Art.24bis - Allegato 3 N.T.A.)

-  **I-ER-PR** Aree a rischio idrogeologico molto elevato  
(Allegato 4.1 - Elaborato n.2 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, P.A.I.)



**Centri di instabilità segnalata**


(Progetto S.C.A.I. - Atlante dei Centri Instabili della Regione Emilia-Romagna, pubblicazione G.N.D.C.I. - C.N.R.)

*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”*

**La cartografia del PTCP: Carta della Tutela ambientale, paesistica e storico culturale (scala 1:25.000)**

La carta, che sostituisce le tavole del Piano Territoriale Paesistico Regionale, riguarda tre principali aree tematiche:

- zone di tutela di laghi, corsi d’acqua e corpi idrici sotterranei;**
- zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale;**
- zone e d elementi di particolare interesse storico, archeologico e testimoniale.**




*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”*

**La cartografia del PTCP: Aree protette ed interventi di tutela e valorizzazione ambientale  
(scala 1:50.000)**

In questa carta sono indicate le più importanti azioni di valorizzazione che si sintendono attivare nei confronti del patrimonio naturale.

In particolare la carta contiene informazioni e proposte riguardanti:

- **aree protette (parchi regionali, aree di pre-parco, riserve naturali,...);**
- **aree di tutela, recupero e valorizzazione.**



*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”*


## **Il procedimento di approvazione del PTCP (e sue Varianti)**

- La Giunta Provinciale elabora un Documento preliminare che contiene tutti gli elementi e gli obiettivi del futuro PTCP, tra i quali il Quadro conoscitivo, gli obiettivi strategici, la VALSAT (ora VAS), ecc.;
- il Presidente della Provincia convoca una Conferenza di pianificazione per l'esame congiunto del documento preliminare, chiamando a parteciparvi la Regione, le Province contermini, i Comuni, le Comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette;
- al termine della concertazione, il Consiglio Provinciale adotta il PTCP, trasmettendone copia alla Giunta Regionale, alle Province contermini, ai Comuni, alle Comunità montane e agli enti di gestione delle aree naturali protette;
- il piano adottato è depositato presso le sedi degli enti di cui sopra per 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di adozione; entro tale termine chiunque può formulare osservazioni o proposte;
- entro 120 giorni dal ricevimento del Piano la G.R. può sollevare riserve in merito alla conformità con gli strumenti regionali, cui dovrà adeguarsi la Provincia;
- il Consiglio Provinciale decide sulle osservazioni e riserve pervenute ed approva il PTCP.

**Il medesimo iter procedurale si applica per le varianti del PTCP e per gli altri piani di settore provinciali (P.I.A.E., PTA, PPGR, ...)**

**Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 modif. il PTCP è assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che sostituisce di fatto la VALSAT della L.R. 20/2000.**

*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”*




Il PSC e le sue varianti sono elaborate ed approvate con il medesimo iter procedurale del PTCP (in cui la Provincia sostituisce la Regione)

**Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 modif. il PSC è assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o a Verifica di Assoggettabilità, che sostituisce di fatto la VALSAT della L.R. 20/2000.**

*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”*

**PSC del Comune di Berceto: Carta dell’assetto territoriale**



*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”*

**Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio comunale (RUE)**

contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso

disciplina le trasformazioni negli ambiti consolidati e rurali, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli negli ambiti specializzati, in conformità alle previsioni del PSC

definisce i parametri edilizi e urbanistici e le metodologie per il loro calcolo


disciplina gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione

contiene le modalità di calcolo delle monetizzazioni e delle dotazioni territoriali

**Il RUE è adottato dal Comune e depositato per 60 giorni presso la propria sede: entro tale termine chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni.**

**Il Comune, trascorsi i termini decide sulle osservazioni ed approva il RUE.**

*La Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.  
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"*



**Il POC è adottato dal Consiglio Comunale e depositato presso la sede del Comune per 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso è pubblicato altresì su un quotidiano a diffusione locale. Entro 60 giorni chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni.**

**Contestualmente al deposito, il Piano è trasmesso alla Provincia, la quale ha 60 giorni di tempo per formulare le proprie riserve.**

**Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate ed approva il POC.**



## **TERZA PARTE**

***Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”***



**La tutela del patrimonio culturale: i beni culturali ed i beni paesaggistici**

*Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*

**PARTE PRIMA - Disposizioni generali**  
**Principi (art. 1)**

In attuazione all'art. 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, in coerenza con le attribuzioni dell'art. 117 della Costituzione

Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la fruizione pubblica

**Articolo 9 (Costituzione)**

**Articolo 117 (Costituzione)**

I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico.

Assegna in via esclusiva allo Stato diverse materie, tra cui la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente, tra le altre, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

**Il patrimonio culturale è costituito da (art. 2):**

**beni culturali**

**beni paesaggistici**

cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico

gli immobili e le aree di cui all'art. 134 costituenti espressione dei valori storici, culturali, morfologici, naturali ed estetici del territorio

le altre cose individuate dalla legge come testimonianze aventi valore di civiltà

gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge

**Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
"Codice dei beni culturali e del paesaggio"**

**PARTE SECONDA - Beni culturali  
Elenco dei beni culturali (art. 10)**

Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico appartenenti:

allo Stato, alle regioni, agli altri enti o istituti pubblici

a persone giuridiche private senza fine di lucro

agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

Sono inoltre beni culturali:

le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali o istituti pubblici

gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali o istituti pubblici

le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali o istituti pubblici

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta una *dichiarazione di interesse culturale*:

le cose mobili ed immobili che presentano interesse storico, ..., particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi di quelli del comma 1

gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante

le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale

**Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3 (lettera a):**

le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà

le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e pregio

le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti di interesse artistico o storico

le architetture rurali di interesse storico o etnoantropologico di testimonianza dell'economia rurale tradizionale

le cose di interesse numismatico aventi carattere di rarità o di pregio

le fotografie, le pellicole cinematografiche e i supporti audiovisivi aventi carattere di rarità o pregio

i siti minerari di interesse storico o etnoantropologico

i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e pregio

le ville, i parchi e i giardini di interesse artistico o storico

le navi e i galleggianti di interesse artistico, storico o etnoantropologico

**Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”**

**PARTE SECONDA - Beni culturali  
Elenco dei beni culturali (art. 10)**

Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico



**La Rocca di Fontanellato**

Sono inoltre beni culturali: le raccolte di musei, pinacoteche, ...



**Parma, Galleria Nazionale**

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta una *dichiarazione di interesse culturale*:



**Parma, Archivio Storico del  
Teatro Regio**

(Art. 53) I beni culturali appartenenti allo Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali costituiscono il demanio culturale.  
I beni del demanio culturale non possono essere inalienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità del presente codice.

*Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*

**Interventi vietati (art. 20)**

I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, o tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Gli archivi pubblici e privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale non possono essere smembrati.

**Interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero (art. 21):**

la rimozione o la demolizione dei beni culturali

lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili

lo smembramento di collezioni, serie e raccolte

lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e privati dichiarati di interesse culturale

lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche e private dichiarate di interesse culturale

il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi di documenti di archivi pubblici e privati dichiarati di interesse culturale

**Interventi soggetti ad autorizzazione della Soprintendenza (art. 21):**

Fuori dai casi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente

*Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*

**Capo VI - Ritrovamenti e scoperte  
Attività di ricerca (art. 88)**

Le ricerche archeologiche e le opere per il ritrovamento delle cose di cui all'art. 10 sono riservate al Ministero.

Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove debbono eseguirsi le ricerche e le opere di cui al comma 1.

Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione.

**Concessione di ricerca (art. 89)**

Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere di cui all'art. 88.

La concessione di cui al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano in tutto o in parte, presso la regione o altro ente pubblico territoriale a fini espositivi, purché l'ente disponga di una sede idonea e garantisca la conservazione e la custodia delle cose medesime.

*Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*

**Scoperte fortuite (art. 90):**

Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate all'art. 10 ne fa denuncia entro 24 ore al soprintendente o al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

Se si tratta di cose mobili delle quali non possa altrimenti assicurarne la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione, fino alla visita dell'autorità competente.

Le spese sostenute per la custodia e la rimozione sono rimborsate dallo Stato.

**Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate (art. 91)**

Le cose indicate all'art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda se siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

**Premio per i ritrovamenti (art. 92):**

Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento

al concessionario dell'attività di ricerca  
(se non rientra tra i suoi scopi istituzionali)

allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 89

**Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare.**

*Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*

**PARTE TERZA - Beni paesaggistici**  
**Sono beni paesaggistici (art. 134):**

gli immobili e le aree di cui all'art. 136  
(immobili di notevole interesse pubblico)

le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, compresi gli alberi monumentali

le ville, i giardini e i parchi, non compresi nelle tutele della Parte II, che si distinguono per la loro non comune bellezza

i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, compresi i centri e nuclei storici

le bellezze panoramiche ed i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze

le aree di cui all'art. 142  
(aree tutelate per legge)

i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia

i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi del R.D. 1775/1933 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna

i ghiacciai ed i circhi glaciali

i territori coperti da foreste e da boschi, anche se percorsi o danneggiati dal fuoco, come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 227/2001

le zone umide incluse negli elenchi di cui al D.P.R.448/76

i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia

le montagne per la parte eccedente i 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e i 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica e per le isole

i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi

le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

i vulcani

le zone di interesse archeologico


(Art. 142) Il vincolo paesaggistico non si applica alle aree di cui al comma 1 (esclusi i parchi e le riserve e le zone umide) che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B ovvero, per i comuni sprovvisti di tali strumenti, che ricadevano entro centri edificati perimetrati (territorio urbano).

*Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*


**PARTE TERZA - Beni paesaggistici**  
**Sono beni paesaggistici (art. 134):**

gli immobili e le aree di cui all'art. 136  
(immobili di notevole interesse pubblico)

le aree di cui all'art. 142  
(aree tutelate per legge)



**Pietramogolana**



**Monte Cusna**



**Albero monumentale**



**Lago alpino**



**Lago del Bicchiere**

*Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*

**Capo IV - Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela  
Autorizzazione (art. 146)**

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge (art. 142) o in base a legge (art. 136) non possono distruggerli, né introdurvi modifiche tali da recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare agli enti competenti il progetto degli interventi che intendono intraprendere, astenendosi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico o edilizio.

Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione (il comune), dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente.

L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace trascorsi trenta giorni dal suo rilascio.

**Interventi non soggetti ad autorizzazione (art. 149):**

gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici

gli interventi per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, né il suo assetto idrogeologico

gli interventi di forestazione, riforestazione, bonifica, antincendio e conservazione nei boschi e foreste purché previsti e autorizzati in base alla legge

*Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*

**VIOLAZIONI ALLA PARTE SECONDA  
(BENI CULTURALI)**

**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

ART. 160. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione il bene culturale subisce un danno il Ministero ordina al responsabile di eseguire a sue spese le opere necessarie alla reintegrazione.

Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

ART. 163. Se per effetto della violazione degli obblighi previsti dalla legge il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.

**VIOLAZIONI ALLA PARTE TERZA  
(BENI PAESAGGISTICI)**

**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

ART. 167. In caso di violazione degli obblighi di tutela e valorizzazione del bene paesaggistico, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area in cui è stata riconosciuta la violazione, presenta apposita domanda all'autorità competente ai fini di accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi intrapresi. Il trasgressore, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione (previa perizia di stima).

*Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.  
“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*

**VIOLAZIONI ALLA PARTE SECONDA  
(BENI CULTURALI)**

**SANZIONI PENALI**

ART. 169. E' punito con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura o esegue opere di qualunque genere sui beni culturali di cui all'art. 10;

b) chiunque senza autorizzazione del soprintendente esegue procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni ed altri ornamenti di edifici;

c) chiunque esegue, in casi di somma urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni ai beni dell'art. 10 senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza.

ART. 175. E' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o opere per il ritrovamento di cose indicate all'art. 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date;

b) chiunque non denuncia, nel termine prescritto, le cose indicate nell'art. 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

ART. 176. Chiunque si impossessa di beni culturali di cui all'art. 10 appartenenti allo Stato è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.

La pena è della reclusione fino a 6 anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso dal ricercatore autorizzato.

**VIOLAZIONI ALLA PARTE TERZA  
(BENI PAESAGGISTICI)**

**SANZIONI PENALI**

ART. 181, comma 1. Chiunque, senza autorizzazione, o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere sui beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'art. 44, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (arresto fino a 2 anni e ammenda da 15.493 Euro a 51.645 Euro nel caso di interventi edilizi in totale difformità o assenza del permesso).

ART. 181, comma 1 bis. La pena è la reclusione da 1 a 4 anni qualora i lavori ricadano in aree dichiarate di notevole interesse pubblico (es. decreti Galassini) o ricadano su immobili o aree tutelate ai sensi dell'art. 142 e abbiano comportato un aumento dei manufatti > 30 % della volumetria originaria o, in alternativa, un ampliamento della stessa > 750 mc, ovvero abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria > 1.000 mc.

ART. 181, comma 1 quinquies. La rimessione in pristino delle aree di cui al comma 1 da parte del trasgressore, prima della condanna, estingue il reato.

ART. 181, comma 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.